

**Statuto della  
SARANNO SALSERI  
Associazione Sportiva Dilettantistica**

**Art. 1 - Denominazione e sede**

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e dell'art. 36, 37 e 38 del C.C. è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata **SARANNO SALSERI Associazione Sportiva Dilettantistica** - abbreviato "**SARANNO SALSERI A.S.D.**";

L'Associazione ha sede legale in Roma, viale Italo Svevo n° 11.

L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

**Art. 2 - Oggetto e scopi**

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, aconfessionale e non ha fini di lucro.

L'associazione ha per finalità lo sviluppo della danza in tutte le sue varie forme e manifestazioni e la sua diffusione come attività sportiva, artistica e culturale, intesa anche come mezzo di formazione dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività artistica, informativa e divulgativa, agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

A titolo esemplificativo e non tassativo, al fine del conseguimento dello scopo sociale, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- ↪ la promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti fra soci;
- ↪ istituire e gestire corsi di studio e apprendimento, a tutti i livelli;
- ↪ promuovere l'arte, la cultura e la tradizione della danza, sviluppare attività sportive dilettantistiche in particolare nelle discipline legate al ballo caraibico, latino-americano e comunque qualsiasi ballo sportivo; danza classica, moderna, popolare e ogni altra forma di danza a di balletto;
- ↪ organizzare corsi di danza di diverso livello e stile e stages di perfezionamento anche in collaborazione con le istituzioni (Comunità Europea, Ministeri, Regione Lazio, Provincie, Comuni ecc.);
- ↪ organizzare e/o gestire spettacoli teatrali, cinematografici e musicali, festival, rassegne e concorsi;
- ↪ organizzare saggi di danza, squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- ↪ promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali ed artistici e per la valorizzazione del nostro territorio e delle tradizioni culturali;
- ↪ provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi ed altro materiale di interesse artistico, culturale e sportivo;
- ↪ stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- ↪ promuovere ed organizzare ogni forma di Volontariato, nell'ambito delle finalità dell'associazione;
- ↪ la realizzazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, ludoteca, videoteca, bar interno, ecc.;
- ↪ la edizione e la diffusione di riviste e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport e della danza, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il

perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sportive esercitate nella propria sede.

Infine, l'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del Rendiconto finanziario.

L'associazione potrà deliberare di aderire ad Istituzioni nazionali ed internazionali di promozione sportiva. In tal caso essa accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Nazionale Olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli enti di promozione sportiva e delle Federazioni sportive nazionali.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative.

#### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### **Art. 4 - Soci**

Sono Soci coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini, che ne facciano richiesta, dichiarando di dividerne gli scopi sociali e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

A tali fini per irreprensibile condotta si deve intendere a titolo esemplificativo e non esaustivo una condotta conforme ai principi della lealtà, della proibizione e della rettitudine in ogni rapporto collegato alla vita dell'associazione, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di condotta illecita e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere autorizzata da almeno uno dei genitori o dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non potrà essere trasferita a terzi.

La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, viene acquisita in modo definitivo con la delibera del Consiglio Direttivo, la relativa iscrizione a libro e, dietro pagamento della quota associativa annuale, con la consegna della tessera.

#### **Art. 5 - Ammissione di Soci**

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso od indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all'organo di cui il socio fa parte.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, godono:

- del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- dell'elettorato attivo e passivo;
- del diritto a partecipare a tutte le attività sociali.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 - Recesso, esclusione**

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- mancato rinnovo della tessera;
- morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento della quota associativa;
- scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto;
- delibere di radiazione - esclusione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera. Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni, ricorrere all'assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.

#### **Art. 8 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari**

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;
- da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dall'art. 2 del presente statuto;
- attività di carattere commerciale e produttivo;
- da ogni altro tipo di entrate.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

#### **Art. 9 - Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo.
- Il Direttore artistico.

#### **Art. 10 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E' composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio preventivo e del programma dell'attività sociale;
- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta, inoltre, al consiglio direttivo con richiesta scritta e motivata della metà più uno di tutti i soci aventi diritto di voto.

#### **Art. 11 - Validità dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati,

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti all'albo dei soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

#### **Art. 12 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci. E' fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente, il tesoriere, il segretario ed il direttore artistico.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti corretti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga di dovergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga di volergli delegare.

Il direttore artistico coordina le attività sportive, culturali, artistiche e ricreative programmate dagli organi associativi e cura, in particolar modo, il settore tecnico dell'associazione.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Nel caso non sia possibile procedere al sistema di integrazione del Consiglio Direttivo di cui al comma precedente, si procederà a nuove elezioni alla prima assemblea utile.

#### **Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno o dietro richiesta motivata di almeno 2 (due) consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 giorni prima.

Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 15 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione dell'associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) deliberare sull'ammissione dei soci;
- d) convocare l'assemblea;
- e) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- f) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- g) predisporre lo schema del rendiconto economico e finanziario e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- h) nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- i) adottare i provvedimenti di radiazione dei soci qualora si dovessero rendere necessari;
- j) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'associazione.

#### **Art. 16 - Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 17 - Direttore Artistico**

Il direttore artistico dell'associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori di interesse della associazione, con particolare riferimento alla disciplina della danza. All'atto della nomina il Consiglio Direttivo ne determina natura e competenze e qualifica il rapporto.

Il Direttore Artistico resta in carica per 1 (uno) esercizio ed è riconfermabile.

#### **Art. 18 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario**

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro il mese di dicembre di ogni anno;
- il rendiconto economico e finanziario almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

#### **Art. 19 - Revisione dello Statuto e scioglimento**

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 20 - Sezioni - filiali**

L'Associazione potrà costituire delle sezioni e/o filiali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 21 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.